

33044-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da:

GABRIELLA CAPPELLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 32
DONATO D'AURIA	- Relatore -	CC - 22/08/2024
ALBERTO GALANTI		R.G.N. 27503/2024
ANNA LUISA ANGELA RICCI		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ in nato in Romania il _____

e da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari

avverso la sentenza del 30/07/2024 della Corte di appello di Cagliari
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, _____ che, dopo breve discussione, ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 30/7/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, ordinava - nell'ambito del relativo procedimento di mandato di arresto europeo esecutivo - la consegna di _____ all'Autorità Giudiziaria rumena, per scontare la pena di anni dieci di reclusione, irrogatagli con sentenza del Tribunale di Doli in data 10/5/2023, definitiva il 20/12/2023.

2. Il consegnando, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'att. 606, comma _____, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 696-ter e 705, comma 2, cod. proc.



pen., 2 L. n. 69/2005, 4 e 19, comma 2, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 2 e 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Rileva come la Corte territoriale – nonostante il principio di diritto fissato dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 14389 del 3/4/2024, che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 15/2/2024 – non abbia preso in considerazione la copiosa documentazione prodotta dalla difesa (tra cui la Nota Informativa del Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 13/5/2024, la Relazione del CPT del Consiglio d'Europa del 12/4/2022, il documento esemplare unico del Ministero della Giustizia rumeno n. 24787/DSDRP/28.03.2023, la decisione del Tribunale civile di Craiova del 19/7/2024 e la comparsa di costituzione dell'Amministrazione Nazionale Penitenziaria nella parte relativa al carcere di Craiova), da cui risultano circostanze di segno diverso rispetto a quelle evincibili dalle informazioni giunte dallo Stato rumeno in data 15/7/2024 e 25/7/2024. Evidenzia, in proposito, che il quadro che emerge è quello di un preoccupante sovraffollamento carcerario e della inadeguatezza della struttura carceraria di Craiova, che persisteva a tutto il 13/5/2023; che la Corte territoriale avrebbe potuto apprendere le caratteristiche effettive dei locali del carcere di Craiova se solo avesse utilizzato per la richiesta l'apposito modulo allegato al Manuale sulle modalità di emissione ed esecuzione di un mandato di arresto europeo, riportato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT Serie C C/2023/1270 del 15/12/2023, invece che accontentarsi delle informazioni generiche ricevute, che indicano lo spazio a disposizione per il detenuto senza sottrarre l'ingombro del mobilio; che nemmeno è stata esaminata la doglianza difensiva in relazione alla circostanza per cui le informazioni ricevute dalla Romania provenissero non dall'Autorità Giudiziaria, ma da quella penitenziaria.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza degli artt. 696-ter, 705, comma 2, lett. c) e 706 cod. proc. pen., in relazione all'art. 22 L. n. 69/2005. Osserva nel merito che la mancata risposta delle Autorità rumene su punti fondamentali relativi alla situazione carceraria della prigione di Craiova, unitamente alle emergenze documentali prodotte dalla difesa, avrebbero imposto una pronuncia più favorevole al ricorrente ovvero il rigetto della richiesta di consegna.

2.3. In data 19/8/2024 è pervenuta memoria difensiva con allegata documentazione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto

ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, evidenziando che le informazioni pervenute alla Corte territoriale dalla Romania, sulle quali si fonda la decisione impugnata, non sono congrue. Rileva in proposito che dette informazioni fanno riferimento ad uno spazio individuale minimo garantito al consegnando di 3 mq., comprensivo di letto e mobili; che tale parametro – così come gli altri relativi alle superfici individuali fruibili dal condannato negli altri istituti ove "probabilmente" il ricorrente sarà ristretto – non corrisponde a quello minimo che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto conforme a quelli individuati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che deve essere calcolato al netto degli arredi installati nella camera di detenzione, dovendosi aver riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella; che, in conclusione, l'omessa specificazione di tutti gli arredi presenti nella camera di detenzione impedisce di calcolare esattamente la superficie disponibile per la libertà di movimento del consegnando. Osserva, altresì, che nella valutazione del trattamento che sarà riservato a _____ fattori compensativi – costituiti, congiuntamente, dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività – possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al cd. regime "semiaperto" e non anche nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al cd. regime "chiuso", come è nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo tra loro complementari – sono fondati.

1.1. Deve essere premesso che la sentenza n. 14389 del 3/4/2024 della Sesta Sezione penale di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 15/2/2024 – che aveva accolto la richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di _____ all'Autorità Giudiziaria rumena – affinché la Corte territoriale in fase rescissoria esaminasse le produzioni difensive e si confrontasse con esse a seguito di un adeguato approfondimento istruttorio; che all'udienza di trattazione il difensore ha prodotto ulteriore documentazione relativa alla situazione delle carceri in Romania, con particolare riferimento all'Istituto penitenziario di Craiova, segnatamente la Nota Informativa del Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 13/5/2024.

Orbene, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso da Sezione 6, n. 14389 del 3/4/2024 sopra sintetizzato, atteso che ancora una volta non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le risultanze della documentazione difensiva, che evidenzia per gli anni 2021 e 2022 le numerose e gravi criticità in cui versa il penitenziario di Craiova, in termini a) di sovraffollamento, che determina la fruizione di uno spazio abitativo per ciascun detenuto sensibilmente inferiore agli standard comunitari, b) di fatiscenza dei locali, c) di assenza di attrezzature, d) di biancheria e materassi logori e infestati da cimici e scarafaggi; situazione questa che risulta persistere anche nel 2023 (cfr. la Relazione del CPT del Consiglio d'Europa del 12/4/2022, il documento esemplare unico del Ministero della Giustizia numero n. 24787/DSDRP/28.03.2023) ed a tutto il 13/5/2024 (cfr. la Nota Informativa del Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 13/5/2024).

La Corte territoriale, invece, ha ritenuto di fondare la sentenza impugnata su due note informative provenienti dalla Amministrazione penitenziaria rumena, rispettivamente del 15/7/2024 e 25/7/2024, che, tuttavia, presentano plurimi profili di incongruità, risultando, dunque, del tutto insufficienti ed inadeguate a fornire un quadro compiuto della situazione detentiva in cui dovrebbe essere espiata la pena.

Innanzitutto, deve rilevarsi che dette note non sono riconducibili all'Autorità Giudiziaria rumena, né sono state da essa avallate o confermate, ma provengono dalla Amministrazione penitenziaria, che non è il soggetto designato ai sensi della decisione quadro 2002/584 (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 15/10/2019, C-128/18 Dumitru-Tudor Dorobantu). In particolare, nell'arresto testé richiamato, la Corte del Lussemburgo ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro 2002/584, qualora una siffatta consegna rischi di portare ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, della persona ricercata [operando un rinvio alle sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 84; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 44, nonché del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 57]. Ne deriva che, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, ove disponga di elementi che attestano l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante delle persone detenute nello Stato membro emittente, in rapporto al livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione e, in particolare,

dall'articolo 4 della Carta, è tenuta a valutare l'esistenza di tale rischio allorché debba decidere sulla consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo alle autorità dello Stato membro emittente. E, a tal fine, deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione esistenti nello Stato membro emittente e che dimostrino l'effettiva esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, oppure di carenze incidenti su determinati gruppi di persone, od anche riguardanti determinati centri di detenzione. Tali elementi possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, rapporti e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite [sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89, nonché del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 60].

Ma, quel che più conta, è che, nel caso all'esame, le informazioni sono anche generiche, poiché non forniscono una indicazione trattamentale "individualizzata", sol che si consideri che, nel fornire informazioni in ordine allo spazio vitale minimo riservato al consegnando, non considerano l'ingombro dei letti e dei mobili presenti all'interno della cella. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione ha avuto modo di evidenziare che nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello (Sez. U., n. 6551 del 24/9/2020, Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Rv. 280433 - 01).

Va, altresì, considerato che, in tema di mandato di arresto europeo "esecutivo", nella valutazione del trattamento che sarà riservato al consegnando, i fattori compensativi - costituiti, congiuntamente, dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività - possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al cd. regime "semiaperto" e non anche nel caso in cui il detenuto sia

sottoposto al cd. regime "chiuso" (Sez. 2, n. 27661 del 13/7/2021, Rv. 281554 - 01; Sez. U, n. 6551/2021 cit. Rv. 280433 - 02), come è nel caso di specie; senza tacere che deve scontare la pena di dieci anni di reclusione, dunque, di durata che non può certo essere definita breve.

Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che, nel nuovo giudizio valuterà e si confronterà espressamente con la documentazione prodotta dalla difesa, svolgendo un approfondimento istruttorio, al fine di addivenire alla acquisizione dall'Autorità giudiziaria rumena di dati corretti ed esaustivi, necessari per valutare se sussista il concreto rischio che nella vicenda che si sta scrutinando possano non essere rispettati gli standard di garanzia della detenzione individuale richiesti sia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 8132 del 22/2/2024, Sibisanu, n.m.).

1.2. Quanto alla documentazione allegata alla memoria difensiva del 19/8/2024, come ha correttamente osservato anche il Procuratore generale, ritiene il Collegio che sia ininfluenza ai fini del presente giudizio, dovendo la stessa essere sottoposta all'esame della Corte territoriale.

1.3. La decisività del primo motivo di ricorso proposto dall'Alexandru rende assorbito il secondo.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma, il giorno 22 agosto 2024.


Il Consigliere estensore

Donato D'Auria



La Presidente

Gabriella Cappello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 22 AGO. 2024

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Massimo PASSERINI

